ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI DI GUERRA ED INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO BASE DEI GRANDI INVALIDI DI GUERRA E PER SERVIZIO

Art. 5

Nuovi importi dei trattamenti spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti

A decorrere dal 1› maggio 1990, gli importi dei trattamenti base annui in atto spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra, nonche' ai congiunti dei caduti, di cui rispettivamente alla tabella C e alla tabella G, allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come da ultimo sostituite dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni, sono aumentati come indicato nell'allegato III alla presente legge.

Versione in vigore dal 22 gennaio 1991, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adeguamento delle pensioni di guerra ed integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra e per servizio
Estremi	Legge 29 dicembre 1990, n. 422
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adeguamento-delle-pensioni-di-guerra-ed-integrazione-del-trattamento/art-5-nuovi-importi-dei-trattamenti-spettanti-ai-mutilati-ed-invalidi-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it